

ATTI DELLA SANTA SEDE

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, *Declaratio Collegii de unico recursu apud Romanae Rotae Tribunal ad obtinendam novam causae propositionem*, 27 febbraio 2009, promulgata dal Decano il 29 febbraio 2009 mediante la trasmissione ai Giudici, Promotori di giustizia e Difensori del vincolo rotali e la “*confixio ad valvas*” della sede della Rota Romana.

NE dispar impugnationum usus in praeiudicium celeritatis processualis apud Romanae Rotae Tribunal vergat (Litt. Em.mi Secretarii Status diei 3 octobris 2008; N. 64.561/P), de nova causae propositione videt Turnus Rotalis ad normam cann. 1644, § 1 CIC et 1325, § 1 CCEO, remoto ulteriore recursu ad Turnum sequentem, salvo tamen iure recurringendi ad S.T. Signaturae Apostolicae (can. 1445, § 1, n. 2 CIC; art. 122, n. 2 Const. Ap. “*Pastor bonus*”).

Declaratio Collegii notificetur Praelatis Auditoribus, Promotoribus Iustitiae, Defensoribus Vinculi et Advocatis. Antonius Stankiewicz, Decanus, die 29 februarii 2009.

IL RICORSO CONTRO IL DINIEGO DEL “NOVUM CAUSAE EXAMEN” DA PARTE DELLA ROTA ROMANA:

LA “DICHIARAZIONE” DEL COLLEGIO ROTALE DEL 27 FEBBRAIO 2009

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La lacuna di legge della Lex propria SRR et SAP (29 giugno 1908) e il suo riempimento da parte del chirografo di Benedetto XV (28 giugno 1915). – 3. Il sistema del CIC 1917 e i provvedimenti della Segnatura (1919) e della Rota (1948). – 4. Il sistema del CIC 1983, della cost. ap. «*Pastor bonus*», delle Normae Rotae 1994 e della Lp SAP 2008. – 5. La dichiarazione del Collegio rotale del 27 febbraio 2009.

1. Premessa

SIN dalla promulgazione della *lex propria* della Rota e della Segnatura (29 giugno 1908) e fino alla vigente nuova *lex propria* del Supremo Tribunale (21 giugno 2008) non vi sono stati dubbi significativi sulla competenza assoluta ed esclusiva della Segnatura Apostolica a giudicare sulla querela di nullità e sulla *restitutio in integrum* dei provvedimenti rotali e sulla nullità insanabile delle decisioni della Rota Romana che violassero detta competenza

assoluta.¹ Invece, il Segretario del Supremo Tribunale, presentando la nuova *lex propria* della Segnatura a pochi giorni della sua pubblicazione, indicò che la Commissione incaricata della preparazione del progetto (il Congresso della Segnatura) considerò «alcune questioni attinenti il processo giudiziale, come, per esempio, il ricorso contro il diniego da parte della Rota Romana della *nova causae propositio*» fra «le materie più complesse e discusse», sulle quali «ci si è avvalsi anche della collaborazione di periti». ² Infatti, come vedremo brevemente, la questione *era* complessa sia durante la redazione della Lp SAp 2008 sia al momento della sua promulgazione. ³ Invece, la situazione sembrerebbe definitivamente risolta con la “Dichiarazione” del Collegio rotale del 27 febbraio 2009 con cui è stata modificata l’impostazione giurisprudenziale della Rota Romana (che non era contestata dalla Segnatura) ed è stata recepita l’interpretazione testuale della vigente prescrizione legale secondo cui soltanto la Segnatura può giudicare circa la reiezione del *novum examen* da parte della Rota, la quale è assolutamente incompetente per giudicare tale rifiuto in grado di appello. ⁴

¹ Cfr. *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 29 giugno 1908, can. 37 nn. 3 e 4, «AAS» 1 (1909) 20-35. L’art. 1 delle *Regulae servandae* della Segnatura (6 marzo 1912) confermava la competenza sancita dal can. 37 della *lex propria* (cfr. *Regulae servandae in iudiciis apud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal*, 6 marzo 1912, art. 1, c) e d), «AAS» 4 (1912) 187-206). Cfr. BENEDETTO XVI, m.p. «*Antiqua ordinatione*», *quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae “lex propria” promulgatur*, 21 giugno 2008, art. 33 nn. 1 e 2, «AAS» 100 (2008) 513-538 (fascicolo 8° degli *Acta Apostolicae Sedis*, datato il 1° agosto 2008 ma veramente divulgato il 17 dicembre 2008), in seguito Lp SAp 2008. Sulla competenza riguardante la querela di nullità e la *restitutio in integrum* dei provvedimenti rotali, cfr. J. LLOBELL, *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri Organismi della Curia Romana: L’eccezionalità dei principi processuali, il contenzioso amministrativo e le competenze giudiziali nei confronti della Rota Romana*, Relazione tenuta al Corso “La «lex propria» della Segnatura Apostolica” organizzato dall’Arcisodalizio della Curia Romana, Palazzo della Cancelleria, Roma, 5 febbraio 2009, in corso di stampa sui rispettivi atti, §§ 5.1 e 5.2.

² F. DANEELS, *La Nuova «Lex propria» del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, «L’Osservatore Romano» 24 dicembre 2008, 7.

³ Ebbi occasione di trattare ampiamente tale problematica nel commento ad un interessante decreto rotale *coram* Sciacca: cfr. ROTA ROMANA, *coram* Sciacca, decreto, 13 giugno 2001, *Parisien.*, *Nullitatis matrimonii; Praeliminaris: novae causae propositionis*, B. Bis 73/01, «Ius Ecclesiae» 14 (2002) 159-166; J. LLOBELL, *Sulla «novità» degli argomenti richiesti per la concessione della «nova causae propositio» e sull’appello contro la reiezione della n.c.p. da parte della Rota Romana*, in *ibidem*, 176-185. Cfr. S.S. SIMANGAN, *La «restitutio in integrum» contra el doble decreto de rechazo de la demanda*, in UNIVERSIDAD DE NAVARRA. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO, *Cuadernos Doctorales*, vol. 15, Pamplona 1997, 11-62.

⁴ «*Ne dispar impugnationum usus in praeiudicium celeritatis processualis apud Romanae Rotae Tribunal vergat* (Litt. Em.mi Secretarii Status diei 3 octobris 2008; N. 64.561/P), *de nova causae propositione videt Turnus Rotalis ad normam cann. 1644, § 1 CIC et 1325, § 1 CCEO, remoto ulteriore recursu ad Turnum sequentem, salvo tamen iure recurrenti ad S.T. Signaturae Apostolicae (can. 1445, § 1, n. 2 CIC; art. 122, n. 2 Const. Ap. “Pastor bonus”). Declaratio Collegii notificetur Praeclatis Auditoribus, Promotoribus Iustitiae, Defensoribus Vinculi et Advocatis. Antonius Stankiewicz, Decanus, die 29 februarii 2009»*

Nell'analizzare tale superata problematica riguardo a quale sia il tribunale competente contro la reiezione della *nova causae propositio* da parte della Rota Romana è necessario, in via preliminare, distinguere il ricorso contro detto provvedimento (in quanto diventato giudicato materiale) dall'ulteriore richiesta di revisione del giudicato formale sulla validità o la nullità del matrimonio per nuove e gravi prove o argomenti non proposti dalla domanda che è stata respinta. Infatti, in quest'ultima fattispecie non si tratta di un ricorso contro la reiezione bensì di una semplice nuova "prima istanza" d'impugnazione del giudicato formale (quasi-giudicato),⁵ sulla base dei cann. 1643 e 1644 del CIC (CCEO cann. 1324 e 1325; istr. *Dignitas connubii* [in seguito DC] artt. 289 § 1, 290). Il tribunale competente per tale "prima istanza" sarà quello di terzo grado – cioè la Rota Romana (cfr. CIC can. 1444 § 1 n. 2), tranne che vi sia stata la "commissione" in favore di un tribunale locale da parte della Segnatura Apostolica (cfr. CIC can. 1445 § 3 n. 2, PB art. 124 nn. 2 e 3, Lp SAP 2008 art. 115 § 1)⁶ – o, nel caso della sentenza di prima istanza *pro nullitate matrimonii* non appellata nel processo documentale, il tribunale locale di appello e, concorrenzialmente, la Rota Romana, come in ogni fattispecie di secondo grado di giudizio in materie non riservate (cfr. CIC cann. 1438 e 1444 § 1 n. 1; DC art. 301 § 2).⁷ Ne deri-

(ROTA ROMANA, *Declaratio Collegii de unico recursu apud Romanae Rotae Tribunal ad obtinendam novam causae propositionem*, 27 febbraio 2009, promulgata dal Decano il 29 febbraio 2009 mediante la trasmissione ai Giudici, Promotori di giustizia e Difensori del vincolo rotali e la "confixio ad valvas" della sede della Rota Romana, sopra riportata). Questa "dichiarazione" del Collegio rotale (come quella di cui *infra* a nota 18) è un'interessante manifestazione dell'*aequitas canonica* e dell'elasticità ecclesiale nella produzione delle norme per raggiungere la finalità dell'ordinamento.

⁵ Sulla distinzione fra il giudicato materiale e il giudicato formale (o quasi-giudicato), cfr. J. LLOBELL, *La doppia conforme e la definitività della sentenza alla luce della «teologia del diritto»*, in *La doppia sentenza conforme nel processo matrimoniale: problemi e prospettive*, Città del Vaticano 2003, 110-111, e la bibliografia ivi citata.

⁶ Oltre alla Rota Romana, in ambito latino, attualmente esistono tre tribunali stabilmente competenti per la terza istanza: a) la Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna, che può pure giudicare "in ulteriore istanza" (cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Normas orgánicas y procesales del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España*, promulgate dal m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2 ottobre 1999, art. 37 § 1, c), «AAS» 92 (2000) 5-17); b) il Tribunale del Primate di Ungheria (cfr. P. ERDÖ, *Il potere giudiziario del primate d'Ungheria* (con annesso documentale), «Apollinaris» 53 (1980) 272-292 e 54 (1981) 213-231; ID., *Das Primatialgericht von Esztergom - Budapest*, «De processibus matrimonialibus» 6 (1999) 39-53); c) il Tribunale di Friburgo im Br. (Germania) per le sentenze di prima istanza dell'Arcidiocesi di Colonia (Köln) giudicate in appello dall'ordinario tribunale locale di seconda istanza (Münster), non dalla Rota Romana (cfr. R. WENNER, *Kirchliche Ehenichtigkeitsverfahren. Statistisches aus dem Bereich der Deutschen Bischofskonferenz*, «De processibus matrimonialibus» 8, 2001, 548, nota 6).

⁷ Sulla complessa posizione della Rota Romana riguardo alle cause delle Chiese orientali, cfr. J. LLOBELL, *La competenza della Rota Romana nelle cause delle Chiese cattoliche orientali*, «Quaderni dello Studio Rotale» 18 (2008) 15-57.

va l'incompetenza assoluta della Segnatura per questa cosiddetta "prima istanza" di *nova causae propositio*⁸ e l'impossibilità del ricorso al Tribunale Supremo contro l'ammissione del *novum examen* da parte della Rota Romana.⁹

2. *La lacuna di legge della Lex propria SRR et SAP (29 giugno 1908)
e il suo riempimento da parte del chirografo di Benedetto XV (28 giugno 1915)*

Il problema al quale si è riferito Daneels nel presentare la Lp SAP 2008 (dicembre 2008) era quello di stabilire quale fosse il tribunale competente per giudicare il ricorso contro il diniego da parte della Rota Romana della *nova causae propositio*. La Lp SAP 2008 afferma che questa impugnazione – come quelle della querela di nullità e *restitutio in integrum* – corrisponde alla Segnatura Apostolica e non alla Rota Romana. A sostegno di quest'interpretazione degli artt. 33 n. 3 e 58 della Lp SAP 2008 vi è la *communis opinio* della dottrina previa al CIC 1983 (la dottrina del nuovo codice appena si è occupata della questione) e alcune decisioni rotali precedenti all'entrata in vigore del CIC 1983 e pochissime successive.¹⁰ Invece, fino alla "Dichiarazione" del Collegio rotale del 27 febbraio 2009, la giurisprudenza rotale prevalente ha affermato (senza che la Segnatura lo contestasse) la competenza della Rota, concorrente con la Segnatura, per l'appello contro il "primo" diniego del *novum causae examen*¹¹ da parte della Rota e la competenza esclusiva della Segnatura per giudicare il "doppio" diniego della *nova causae propositio* da parte della Rota, considerando la Rota assolutamente incompetente in questa seconda fattispecie. In questo modo contro la conferma (in "seconda istanza") da parte del Collegio giudicante della Segnatura della reiezione stabilita dalla Rota (in "prima istanza") «*non est locus impugnationi*» (Lp SAP 2008 art. 50), neanche la *restitutio in integrum*, malgrado tale "doppia 'sentenza' conforme" produca un giudicato materiale.

La prolungata prassi, "abrogata" dalla dichiarazione rotale (27 febbraio 2009), proveniva dal fatto che, nel sistema stabilito da Pio X, le uniche impugnazioni previste contro una decisione rotale dinanzi alla Segnatura erano la querela di nullità e la *restitutio in integrum*.¹² Quindi, il merito della causa rotale poteva essere impugnato soltanto con la *restitutio* qualora la decisione rotale fosse passata in giudicato. Di conseguenza, poiché le cause sullo stato

⁸ Nelle cause della Segnatura Prot. n. 15542/83 CG; Prot. n. 17846/85 CG.

⁹ Nelle cause della Segnatura Prot. n. 28811/98 CG.

¹⁰ Cfr. ROTA ROMANA, *coram* Sciacca, decreto, 24 novembre 2000, *Reg. Triveneti seu Veronen., Nullitatis matrimonii; Praeliminaris: novae causae propositionis*, Prot. N. 18221, B. Bis 106/00.

¹¹ È così che la DC preferisce chiamare la "*nova causae propositio*" (Tit. XII, Cap. III) sebbene l'espressione *nova causae propositio* continui ad essere utilizzata (artt. 293 e 294).

¹² *Vide supra* nota 1.

delle persone non passano in giudicato (materiale), il merito di dette cause non era suscettibile d'impugnazione presso la Segnatura. Per consentire alla Segnatura l'adempimento delle sue funzioni di tribunale supremo anche in tale fattispecie, il Prefetto, Cardinale Lega (che, nel 1908, era stato il primo Decano della rinnovata Rota), manifestò al Pontefice detta anomalia e sollecitò da Benedetto XV l'ampliamento della competenza della Segnatura, che il Papa concedette.¹³

È da segnalare che la competenza della Segnatura scaturiva dalla reiezione rotale del *novum examen* quando questa acquisiva la natura di giudicato, situazione alla quale si arrivava in seguito al doppio provvedimento rotale di rifiuto della *nova causae propositio*.

3. Il sistema del CIC 1917 e i provvedimenti della Segnatura (1919) e della Rota (1948)

Il CIC 1917 accolse questo ampliamento della competenza della Segnatura (cfr. 1603 § 1 n. 5), con una formulazione identica a quella del CIC 1983 (can. 1445 § 1 n. 2; cfr. PB art. 122 n. 2), che doveva essere interpretata alla luce del chirografo del 1915 (cfr. CIC can. 6 § 2; CCEO can. 2). Inoltre, l'impostazione secondo cui la competenza della Segnatura riguardava l'impugnazione della decisione rotale di reiezione della *nova causae propositio* diventata giudicata – e non il ricorso (l'appello) contro il semplice rifiuto di “prima istanza” da parte della Rota – emergeva con chiarezza anche da un provvedimento del Supremo Tribunale del 1919.¹⁴ Infatti, sia la “sentenza” (il dispositivo del

¹³ «Beatissime Pater. – (...) Recens non defuit occasio qua in H. Sup. Trib. dubitatum est an quaedam controversia in eius competentia contineretur. (...) causae matrimoniales, suapte natura, fruuntur privilegio ut in iis ultiores instantiae absolute impediri non possint “exceptione rei iudicatae”, uti memorat et confirmat Const. “Dei miseratione” (...). Itaque ad omnem dubitationem in posterum summovendam expedit, praescriptis verbis decernere, Huius Supr. Trib. esse quoque cognoscere de recursibus adversus sententias matrimoniales quas nec iure appellationis, nec extraordinaria cognitione, pro natura harum causarum, ad novum examen admittere censuit S.R. Rota. (...)». – M. Card. Lega, Praef.

Chirographum SSmi.: «Attentis expositis, libenter annuimus et concedimus ut Nostri Supremi Tribunalis Signaturae augeatur seu certius definiatur competentia, tum ratione recursum in causis matrimonialibus, tum (...)» (BENEDETTO XV, Chirographum «Attentis expositis», ad instantiam Emi. Cardinalis Praefecti S. Trib. Signaturae Apostolicae, huius competentia certius definitur et augetur, 28 giugno 1915, «AAS» 7 (1915) 320-325). La lettera di Lega e il chirografo di Benedetto XV furono incorporati come art. 1 dell'Appendix ad Regulas servandas in iudiciis apud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, 3 novembre 1915. Quest'appendice non fu promulgata negli Acta Apostolicae Sedis bensì in un libretto della Tipografia Poliglotta Vaticana (1915) (cfr. P. GASPARRI, I. SERÉDI, *Codicis Iuris Canonici fontes*, vol. 8, 608-618).

¹⁴ SEG NATURA APOSTOLICA, sentenza *coram* Sbarretti, 10 maggio 1919 – decisione di Farnelli (*Signaturae Votans*), 31 maggio 1919, *Paderbornen.*, *Nullitatis matrimonii: nullitatis Rotalis sententiae et, quatenus negative, restitutionis in integrum ipsius sententiae*, «AAS» 11 (1919) 299. Sulla distinzione fra il dispositivo (sentenza) e la motivazione (decisione) presso la Segnatura

provvedimento) *coram* il Card. Sbarretti (10 maggio 1919), sia la complementare “decisione” (la motivazione) del Votante Fameli (31 maggio 1919), stabilivano – in base al chirografo di Benedetto XV del 1915 – una simmetria fra la *restitutio in integrum* (formalmente inapplicabile nelle cause sullo stato delle persone) e il *novum examen*: «*sitne locus restitutioni in integrum in casu? Eminentissimi Patres responderunt: Remittatur quaestio pro novo examine ad S. Romanam Rotam; et extendatur decisio*». ¹⁵ Era quindi affermato il principio secondo cui la competenza della Segnatura si instaurava in presenza di un provvedimento della Rota diventato giudicato; precedentemente a detto momento, la competenza spettava alla Rota. È in questo senso che, senza alcun intervento contrario della Segnatura per tantissimi anni (per quanto mi risulta), è stato interpretato l’art. 114 delle precedenti Norme della Rota Romana (del 1934) *collato cum* can. 1880 del CIC 1917 (il precedente del vigente can. 1629): ¹⁶ era possibile adire la Segnatura soltanto quando la decisione rotale sulla reiezione del *novum causae examen* non poteva essere appellata presso la stessa Rota, cioè contro la doppia decisione conforme di reiezione. ¹⁷ La questione fu studiata dal *plenum* del Collegio rotale il 23 dicembre 1948, arrivando alla seguente conclusione, con riferimento al CIC 1917: «Va applicato il can. 1603, § 1, n. 5 (*De competentia Signaturae Apostolicae*) solo quando la S. Rota per due decreti conformi abbia negato il beneficio della nuova proposizione». ¹⁸

Apostolica, cfr. J. LLOBELL, *La nuova “lex propria” della Segnatura Apostolica e i principi del processo canonico*, «*Ius Ecclesiae*» 21 (2009), 471-475.

¹⁵ SEG NATURA APOSTOLICA, sentenza *coram* Sbarretti, 10 maggio 1919, *Paderbornen.*, cit., 295. Per quanto riguarda la rispettiva “decisione” di Fameli (*Signaturae Votans*), 31 maggio 1919, cfr. *ibidem* 299.

¹⁶ «*Contra decretum Turni de quaestione incidentalibus statuens, itemque contra sententiam interlocutoriam quae non habeat vim definitivae, non datur appellatio, nisi haec cumuletur cum appellatione a sententia definitiva*» (S. ROMANA ROTA, *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 29 giugno 1934, art. 114, § 1, «AAS» 26 (1934) 449-491). Infatti, le successive norme del 1982 riguardavano soltanto gli aspetti organizzativi della Rota e dichiaravano la vigenza delle disposizioni processuali delle norme del 1934: «*quod spectat ad legem processualem propriam in Rota servanda, articuli a 59 usque ad 185 inclusive Normarum anno 1934 statutarum vim habere pergerent*» (SACRA ROMANA ROTA, *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 16 gennaio 1982, *prooemium*, «AAS» 74 (1982) 490-517).

¹⁷ «*Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis anno 1934 editae potius favent appellationi a decreto rotali novum examen deneganti, quia articulo 114 practice tantum applicationem praescriptorum can. 1880 exigunt, seu videretur recurrendum esse ad Signaturam Apostolicam dumtaxat quando apud Sacram Rotam experta sunt omnia media processualia et reiectio facta est absoluta, seu quando petitio novi examinis bis reiecta est (cfr. Decr. c. Lefebvre, d. 9 martii 1974, p. 7, n. 4)*» (ROTA ROMANA, *coram* Giannecchini, decreto, 28 gennaio 1997, *Tarnovien.*, *Nullitatis matrimonii; Praeliminaris: novae causae propositionis*, B. Bis 7/97, n. 2, «*Quaderni Studio Rotale*» IX 97).

¹⁸ “*Dichiarazione*” del Collegio Rotale, in *Verbali del Collegio Rotale*, Adunanza del 23 dicembre 1948, t. 3, p. 46, citato in *coram* Giannecchini, decreto, 28 gennaio 1997, cit., n. 2.

4. *Il sistema del CIC 1983, della cost. ap. «Pastor bonus»,
delle Normae Rotae 1994 e della Lp SAp 2008*

La situazione sancita dal sistema del CIC del 1917 non è stata modificata da quello vigente (CIC can. 1445 § 1 n. 2, PB art. 122 n. 2, *Normae Rotae* 1994 art. 77 e Lp SAp 2008 artt. 33 n. 3, 58). Comunque, la giurisprudenza rotale, prima della “Dichiarazione” del Collegio rotale del 27 febbraio 2009, riconosceva che il tenore letterale di detti disposti non consentiva di poter continuare ad escludere la competenza della Segnatura contro il provvedimento di reiezione della *nova causae propositio* non diventato ancora giudicato (cioè appellabile presso un altro turno della Rota); ciò dal momento in cui la giurisprudenza della Rota e la “Dichiarazione” del Collegio rotale del 23 dicembre 1948 non potevano “svuotare” la competenza della Segnatura affermata dal codice e dalla costituzione apostolica sulla Curia Romana¹⁹ (la Lp SAp 2008 non ha modificato questo impianto normativo: artt. 33 n. 3, 58). Comunque, vi sono stati provvedimenti rotali recenti che, in linea con la citata dichiarazione del 1948, hanno continuato a sostenere l’incompetenza della Segnatura a giudicare sulla reiezione rotale della *nova causae propositio* non diventata giudicata.²⁰

In definitiva, nella recente giurisprudenza rotale, previa alla “Dichiarazione” del Collegio rotale del 27 febbraio 2009, si possono trovare tutte e tre le impostazioni possibili:

a) quella, molto minoritaria, che affermava la competenza esclusiva della

¹⁹ «*Utcumque, infrascripti Patres, omnibus perpensis, tenendum putant quod in art. 77 Normarum Nostri Apostolici Tribunalis affirmatur principium quod “contra Turni decisionem appellatio non datur”, ibidemque, vero, quod si quaestio sit incidens naturam sententiae definitivae induens (cfr. can. 1618) “iterum proponi potest” etiam coram Rota. Quare tenendum videtur quod art. 77 contra principium generale exceptionem expresse infert ex praescriptis cann. 1629, n. 4 et 1618, quod saepius accidit in causis statum personarum respicientibus, quae numquam transeunt in rem iudicatam (cfr. can. 1643). Consequenter contra Decretum Turni, quod primum concessionem novae causae propositionis denegavit, proponi potest vel appellatio ad Turnum Rotalem Superiorem vel recursus ad Signaturam Apostolicam, cuius competentia a Normis Rotae Romanae evacuari non potest (cfr. can. 1445, § 1, n. 2)» (coram Giannecchini, decreto, 28 gennaio 1997, cit., n. 4). Cfr. coram Stankiewicz, Decreto, Basileen., 30 giugno 1998, Nullitatis matrimonii; Prael.: N.C.P., B. Bis 60/98; A. STANKIEWICZ, Rilievi procedurali nel nuovo “Ordo Iudiciarius” della Rota Romana, «Quaderni Studio Rotale» VIII 39; ID., An exceptio nullitatis decreti rotalis proponi potest apud Rotam Romanam, «Quaderni dello Studio Rotale» 12 (2002) 77-78, nota 26.*

²⁰ «*Adversus decisiones primi Turni rotalis, qui novam causae propositionem reiecit, non appellatur ad Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae, attento can. 1445, § 1, n. 2, sed ad Turnum rotalem sequentem appellandum est. Tantummodo adversus decisionem, seu decretum secundi Turni ad Tribunal Signaturae appellari potest, iuxta canonem supra citatum, sicut in decisione Collegii rotalis diei 23 decembris 1948» (ROTA ROMANA, coram Alwan, decreto, 4 luglio 1997, Int. Britanniae seu Nannten., Nullitatis matrimonii; Praeliminaris: novae causae propositionis, n. 8, Prot. N. 17.269, B. Bis 57/97).*

Segnatura e respingeva la competenza della Rota a giudicare sull'appello contro la reiezione della *nova causae propositio* non diventata giudicato, cioè contro il primo provvedimento di rigetto;

b) quella, anche essa minoritaria, che, nella medesima fattispecie, sosteneva, invece, la competenza della Rota e negava quella della Segnatura;

c) quella prevalente che ribadiva, da una parte, la competenza *concorrente* dei due Tribunali Apostolici (a scelta della parte ricorrente) quando la reiezione non era diventata giudicato (contro la prima decisione rotale di rigetto della *nova causae propositio*) e, dall'altra, la competenza esclusiva del Supremo Tribunale qualora vi fossero state due decisioni di diniego o il primo provvedimento rotale negativo non fosse stato appellato nel termine stabilito dalla legge.

5. La dichiarazione del Collegio rotale del 27 febbraio 2009

In seguito alla "Dichiarazione" del Collegio rotale del 27 febbraio 2009, l'unica impostazione possibile della giurisprudenza rotale è la prima delle tre appena indicate, ovvero quella che era stata sostenuta, contro la tendenza maggioritaria, da un decreto *coram* Sciacca.²¹ In questo modo, è stata raggiunta una posizione omogenea riguardante l'esclusiva competenza materiale della Segnatura nei confronti della querela di nullità e della *restitutio in integrum* avverso le decisioni della Rota Romana, ed avverso la reiezione rotale del *novum examen*: «*Ne dispar impugnationum usus ...*», dice la dichiarazione del Collegio rotale. Quindi, la Rota è assolutamente incompetente nelle tre fattispecie. Comunque, bisogna segnalare che nella maggior parte dei ricorsi, la Segnatura Apostolica conferma la reiezione stabilita dalla Rota Romana; per quanto mi risulta, il Supremo Tribunale accetta il ricorso con una decisione devolutiva alla Rota Romana molto eccezionalmente.²² Come abbiamo testé ricordato, quando il Collegio giudicante della Segnatura ratifica la reiezione del *novum examen*, tale "giudicato materiale" (come nelle altre fattispecie di cui all'art. 33 della Lp SAp 2008) non è impugnabile con la *restitutio in integrum* (Lp SAp 2008 art. 50).

D'altra parte, detta omogeneità ha un preciso scopo: promuovere quella «*celerita[s] processualis apud Romanae Rotae Tribunal*», in particolare nelle cause di nullità del matrimonio, richiesta dall'ordinamento e dal magistero pon-

²¹ Vide *supra* nota 10.

²² Negli ultimi venticinque anni: Prot. n. 27739/97 CG; Prot. N. 34622/03 CG: decreto, *Concessione del «novum examen» contro la doppia sentenza conforme «pro nullitate matrimonii ob irritam convalidationem matrimonii nulli ob defectum formae»*, 23 novembre 2005, «Periodica» 96 (2007) 285-288 (cfr. U. NAVARRETE, *Commentario*, in *ibidem* 289-361; V. DE PAOLIS, *Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici*, «Revista Española de Derecho Canónico» 64 (2007) 358-359); Prot. n. 38025/06 CG.

tificio a tutti i tribunali della Chiesa e, in particolare, alla Rota Romana,²³ come si evince dalla lettera del Cardinale Segretario di Stato al Decano del Tribunale Apostolico (3 ottobre 2008) citata dalla medesima dichiarazione rotale.

JOAQUÍN LLOBELL

²³ Cfr. J. LLOBELL, *La nuova "lex propria" della Segnatura Apostolica e i principi del processo canonico*, cit., 468-471.